

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-163 del 14/01/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA FUZZI VALTIERO S.S. con sede legale in Comune di Forlì, Loc. San Martino di Villafranca, Via Lughese n. 132. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti agricoli sito in Comune di Forlì, Loc. San Martino di Villafranca, Via Lughese n. 132
Proposta	n. PDET-AMB-2020-154 del 14/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quattordici GENNAIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA FUZZI VALTIERO S.S. con sede legale in Comune di Forlì, Loc. San Martino di Villafranca, Via Lughese n. 132. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti agricoli sito in Comune di Forlì, Loc. San Martino di Villafranca, Via Lughese n. 132

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 30/09/2019, acquisita al Prot. Com.le 85699 del 01/10/2019 e da Arpae al PG/2019/151023 del 22/10/2019, da SOCIETA' AGRICOLA FUZZI VALTIERO S.S. nella persona di Crociani Matteo, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Forlì, Loc. San Martino di Villafranca, Via Lughese n. 132 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti agricoli sito in Comune di Forlì, Loc. San Martino di Villafranca, Via Lughese n. 132, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- valutazione impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in data 12/11/2019 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PG/2019/174341;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 101802 del 15/11/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/176075, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di AUA contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA P. Galeffi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Lughese, 132 rispetta i valori limite differenziali e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'immissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59"*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale - Rapporto istruttorio acquisito in data 30/12/2019;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale - Atto Prot. Com.le 108380 del 04/12/2019, acquisito da Arpae al PG/2019/186516, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, come rettificato in data 10/01/2020 con mail acquisita al PG/2020/4293 del 13/01/2020;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Tavola Unica** e nell'**ALLEGATO B e Tavola Unica**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SOCIETA' AGRICOLA FUZZI VALTIERO S.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOCIETA' AGRICOLA FUZZI VALTIERO S.S.** (C.F./P.IVA 01997130404) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Loc. San Martino di Villafranca, Via Lughese n. 132, **per l'insediamento adibito a produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti agricoli sito in Comune di**

Forlì, Loc. San Martino di Villafranca, Via Lughese n. 132.

2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;**
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Tavola Unica** e nell'**ALLEGATO B e Tavola Unica**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti agricoli, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente una potenzialità nei peridi di piena lavorazione di circa 10 lt/h di reflui scaricati;
- Le acque reflue provenienti dal lavaggio dei prodotti agricoli prodotti dall'azienda, effettuato tramite apposito macchinario, prima dello scarico nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in due pozzetti di decantazione posti in serie aventi un volume utile di 0,97 mc ciascuno (dimensioni interne 100 x 100 x h 97);
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui provenienti dalla lavorazione (pozzetti di decantazione) pur non rientrando fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, risultano comunque adeguati in relazione alla qualità del refluo da trattare (accumulo di sostanze solide nello scarico);
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Le acque reflue industriali sopracitate recapitano nel corpo recettore in un unico punto di scarico (Linea 1) unitamente alle acque reflue domestiche relative al fabbricato denominato in Planimetria "Edificio A";
- Il pozzetto fiscale di campionamento, così come identificato nella Tavola allegata e recante ad oggetto "Schema Acque Reflue in Stabilimento Produttivo" comprendente lo schema complessivo della rete fognaria, acquisita in data 12/11/2019 al Prot. Arpae n. PG/2019/174341, deve intendersi quello posto immediatamente a valle del secondo pozzetto di decantazione e prima dell'immissione della rete fognaria interna (Linea 1) relativa al fabbricato denominato in Planimetria "Edificio A" che raccoglie anche le acque reflue domestiche;
- Lo scarico recapita in fosso di scolo poderale, afferente al Fiume Montone – Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica comprensiva del dimensionamento del sistema di trattamento installato acquisita agli atti in data 30/09/2019 al Prot. Arpae n. PG/2019/85699 così come successivamente integrata/modificata in data 12/11/2019 al Prot. Arpae n. PG/2019/174341;
- Tavola Unica recante ad oggetto "Schema Acque Reflue in Stabilimento Produttivo", datata 06/11/2019, in scala 1:100, a firma del tecnico Geom. Crociani Matteo, acquisita agli atti in data 12/11/2019 al Prot. Arpae n. PG/2019/174341 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Lughese n. 132 – Loc. San Martino in Villafranca – Forlì
Destinazione dell'insediamento	Produzione e lavorazione di prodotti agricoli

Provenienza dello scarico	Lavaggio prodotti agricoli prodotti in azienda
Classificazione degli scarichi	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	Circa 10 lt/h nei periodi di reflui scaricati nei periodi di piena lavorazione
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Due pozzetti di decantazione posti in serie aventi un volume utile di 0,97 mc ciascuno (dimensioni interne 100 x 100 x h 97)
Ubicazione pozzetto fiscale di campionamento	Immediatamente a valle del secondo pozzetto di decantazione e prima dell'immissione della rete fognaria interna (Linea 1) relativa al fabbricato denominato in Planimetria "Edificio A" che raccoglie anche le acque reflue domestiche
Corpo Recettore	Fosso stradale afferente al Fiume Montone – Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico, il pozzetto d'ispezione terminale così come identificato nella Tavola recante ad oggetto "Schema Acque Reflue in Stabilimento Produttivo", acquisita in data 12/11/2019 al Prot. Arpae n. PG/2019/174341 è da intendersi quello posto immediatamente a valle del secondo pozzetto di decantazione e prima dell'immissione della rete fognaria interna (Linea 1) relativa al fabbricato denominato in Planimetria "Edificio A" che raccoglie anche le acque reflue domestiche. Tale pozzetto dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) I materiali sedimentati, derivanti dai pozzetti di decantazione, dovranno essere asportati con idonea periodicità, onde evitare un accumulo nella vasca che diminuisca il volume di sedimentazione.
- 4) I materiali sedimentati potranno essere reimmessi nei fondi agricoli, conformemente a quanto previsto dall'art. 185 comma 1) lettera f) del D.Lgs. 152/06 – Parte Quarta e s.m.i..
- 5) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 6) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita al Prot. Com.le 85699 del 01.10.2019 dal Sig. Piolanti Gianluca, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento sito in Via Lughese n. 132 (Foglio 41 particella 8) ed individuati negli atti presentati;
- Visto il parere favorevole Arpae acquisito al Prot. Com.le 65657 del 22.07.2019;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	SOCIETA' AGRICOLA FUZZI VALTIERO S.S. nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Lughese 132
- Destinazione dell'insediamento:	fabbricati agricoli per lavorazione prodotti agricoli
- Classificazione dello scarico	acque reflue domestiche da servizi igienici
- Potenzialità dell'insediamento	Abitanti equivalenti 2,5 (5 OPERATORI)
- Recettore dello scarico:	Fosso di scolo

- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Sistemi di trattamento prima dello scarico: <u>edificio A</u> degrassatore da 2,5 abitanti equivalenti fossa imhoff da 4 abitanti equivalenti filtro batterico anaerobico da mc 2,39 (h 1,45mt) <u>edificio B</u> degrassatore da 2,5 abitanti equivalenti fossa imhoff da 4 abitanti equivalenti filtro batterico anaerobico da mc 2,39 (h 1,45mt)
---	---

2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. Dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico nel caso l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamenti, ed ogni qualvolta si verificano condizioni tali da poter determinare variazioni quali-quantitative dei reflui;
4. Dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico qualora emergessero particolari esigenze di tutela del corpo idrico recettore, ovvero possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito;
5. La fossa Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque;
6. La fossa Imhoff, i pozzetti degrassatori e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
9. **Ogni modifica strutturale** e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e nella quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dal D.P.R. 59/2013;
10. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053;

11. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi;
12. **Allorquando** la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date;
13. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi delle cucine e scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti – trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del “cappellaccio” formatosi;
- 14. Sono ammessi unicamente scarichi di acque reflue domestiche derivanti da servizi igienici;**
15. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in fosso stradale , ecc. nonché ogni eventuale diritto di terzi;
16. L'esecuzione delle opere delle reti dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
17. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti separate;
18. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.